



COLLEGIO DI BOLOGNA – DEC. N. 1456/2021 -PRES. MARINARI – REL. BERTI ARNOALDI VELI

Conto corrente bancario – morte dell'intestatario – richiesta di svincolo dei beni ereditari – opposizione legittimario pretermesso – fattispecie – effetti (cod. civ., art 551)

Il legittimario pretermesso non acquista automaticamente la qualità di erede per il solo fatto della morte del de cuius ma solo a seguito dell'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, quindi dopo il formale riconoscimento dei suoi diritti di legittimario. (MDC)

FATTO

La ricorrente, insieme ai cointestatari del ricorso, deduce:

- che in data 6.4.2020 è deceduto *, la cui successione è disciplinata da testamento pubblico a mezzo del quale i ricorrenti venivano costituiti eredi universali in parti uguali tra loro;
- che, come risulta dalla dichiarazione di successione, nell'attivo ereditario sono compresi, tra l'altro, azioni societarie aventi controvalore di 10.532,00 euro e denaro depositato sul conto corrente aperto presso la banca resistente per 6.748,00 euro;
- che sul detto conto corrente è confluito il controvalore della liquidazione delle 350 azioni facenti parte dell'asse ereditario;
- che i ricorrenti, in qualità di eredi, chiedevano nel dicembre 2020 lo svincolo dei beni ereditari e il pagamento della somma di spettanza;
- che la richiesta non veniva accolta dalla banca essendo stata formalizzata opposizione da parte di *, legittimaria pretermessa, la quale dichiarava di voler promuovere un procedimento giudiziale volto a invalidare le disposizioni testamentarie;
- che parte ricorrente, prima di insistere nuovamente nella propria richiesta, completava l'iter volto ad ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare per l'accettazione dell'eredità da parte del minore;
- che, in data 5.5.2021, veniva formalizzata una nuova richiesta alla banca, che nuovamente negava la possibilità di procedere alla liquidazione delle somme, stante l'opposizione della legittimaria pretermessa;



- che i ricorrenti insistono nell'affermare che sono gli unici eredi del defunto *, come dimostrato dall'espletamento delle formalità relative all'acquisto ereditario;
- che la legittimaria pretermessa non è erede né può vantare alcun diritto quale erede, sino all'eventuale vittorioso esperimento dell'azione di riduzione e, quindi, al medesimo risultano preclusi tanto l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione bancaria previsto dall'art. 119 co. 4 T.U.B., quanto la legittimazione attiva a far valere pretese restitutorie basate sul titolo ereditario, non trovandosi la legittimaria pretermessa nella situazione di aspettativa giuridicamente tutelata propria dell'erede o del chiamato all'eredità e potendo ella soltanto esercitare le azioni di riduzione previste dalla legge;
- che, trascorso oltre un anno dall'apertura della successione, non risulta intrapresa azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni del *de cuius*;
- che il comportamento dell'intermediario è illegittimo in quanto realizza indirettamente una forma di tutela anticipata indebita nei confronti di un soggetto legittimario che, come tale, dispone di tutti i mezzi previsti dall'ordinamento per tutelare le proprie ragioni mentre, viceversa, la semplice richiesta stragiudiziale rivolta all'intermediario di non procedere, non seguita dall'attivazione di concrete iniziative nelle sedi deputate, crea un illegittimo ed illecito pregiudizio delle ragioni creditorie degli eredi, al di fuori di ogni previsione normativa, al contempo determinando una situazione di indebito vantaggio per l'intermediario, che beneficia della immobilizzazione di capitali e quote societarie;
- che la qualificazione soggettiva attribuita alla legittimaria pretermessa è erronea in quanto tale soggetto non può essere considerato erede e da ciò deriva anche l'impossibilità di applicare l'art. 14 del contratto di conto corrente, che parla di "eredi".

Su queste premesse, i ricorrenti chiedono all'Arbitro di *"accertare il diritto dei ricorrenti, attesa la loro qualità di unici eredi testamentari, di conseguire nei confronti dell'intermediario ... lo svincolo di tutte le somme di pertinenza del de cuius loro dante causa ... giacenti presso l'intermediario e per l'effetto condannare esso intermediario al pagamento in loro favore della somma giacente sul c/c ..., in ogni caso in misura non inferiore al valore dei rapporti intrattenuti dal de cuius con l'intermediario all'apertura della successione e quindi in misura pari a 17.280,00 euro (di cui 10.532,00 euro rinvenienti da controvalore azioni e 6.748,00 euro quale saldo di conto corrente; con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento e con ogni più ampia riserva istruttoria"*.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- che il contenzioso verte sulla legittimità della condotta della banca che, ricevuta formale opposizione e diffida al pagamento da parte di un'erede legittimaria pretermessa non ha proceduto alla liquidazione dei rapporti intestati al *de cuius*;
- che dalla documentazione depositata dalla parte ricorrente emerge come la banca non abbia assunto un comportamento meramente dilatorio e passivo ma abbia mostrato sincera volontà di sbloccare la situazione;
- che particolarmente rilevante è la pec del 17.5.2021 con la quale il legale della banca ha invitato il legale della legittimaria pretermessa a far sapere se avesse intenzione di promuovere azioni giudiziarie contro gli altri eredi, richiesta che tuttavia è rimasta priva di riscontro;



- di avere rispettato i principi secondo cui la banca non deve ingerirsi nei rapporti fra gli eredi e legittimari pretermessi e non deve prendere posizione sui diritti spettanti ai soggetti coinvolti nella spartizione ereditaria;
- che tali principi sono confermati, inoltre, dal contratto di conto corrente, all'art. 14;
- che senza pregio è l'affermazione secondo cui, per effetto della presentazione della dichiarazione di successione, cadrebbe il divieto imposto agli istituti di credito di provvedere ad operazioni relative ai rapporti contrattuali del defunto, in quanto la normativa fiscale introduce solo una condizione di procedibilità allo svincolo senza per questo prevedere un'esimente assoluta per la banca.

DIRITTO

Oggetto della controversia è il diritto dei ricorrenti, eredi testamentari, di vedersi liquidata la somma giacente sul conto corrente intestato al *de cuius* a seguito dell'espletamento degli adempimenti fiscali (presentazione della dichiarazione di successione, di cui è allegata copia).

In particolare, gli eredi ricorrenti si sono visti negare la liquidazione delle somme da parte della banca, avendo questa ricevuto formale opposizione e diffida al pagamento da parte di un soggetto che si è qualificato erede legittimario pretermesso. La pec con cui è stata manifestata detta opposizione è agli atti.

L'opposizione della legittimaria pretermessa risale al 6.8.2020 e parte ricorrente riferisce che alla stessa non ha fatto seguito alcuna azione giudiziaria. La banca riferisce di avere, al fine di sbloccare la situazione, richiesto al legale dell'opponente se avesse intenzione di promuovere l'azione giudiziale o, in alternativa, di *“rinunciare a ogni pretesa, liberando le somme”*, ma di non avere ottenuto riscontro.

La banca invoca l'art. 14 del contratto di conto corrente sottoscritto dal *de cuius* e agli atti, il quale prevede che *“nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire dei cointestatari del conto ... la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata”*.

Si osserva innanzitutto che la norma contrattuale fa espresso riferimento agli “eredi”, qualifica che nel testamento è espressamente esclusa per il soggetto opponente, il quale quindi non può dirsi tale sino ad eventuale pronuncia giudiziale che accerti la sua eventuale qualità di erede.

La parte prevalente della giurisprudenza sostiene infatti che il legittimario non sia automaticamente erede con l'apertura della successione, ma lo divenga, se pretermesso, solamente una volta ottenuta la sentenza di riduzione, in quanto la preterizione impedisce qualsiasi delazione a favore del legittimario. La tesi trova riscontro nel testo dell'art. 551 co. 2 c.c., secondo cui il legittimario legatario in sostituzione di legittima non è erede.

In tale senso si rimanda a Cass. Civ. n. 2914/2020: *“il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

riconoscimento dei suoi diritti di legittimario”; ed a Cass. Civ. n. 25441/2017: *“il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l'eredita, in quanta l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positive accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda...”.*

In conformità si possono richiamare anche Cass. Civ. n. 251/1999 e 10775/1996.

In forza di quanto sopra osservato, il ricorso merita accoglimento.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non trova accoglimento alla luce delle indicazioni contenute nelle decisioni del Collegio di Coordinamento ABF n. 6174/2016 , 4618/2016 e 3498/2012.

P. Q. M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.